



COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. 16
in data: 23/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA.

OGGETTO :	APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-TASI 2017.
------------------	--------------------------------------

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore **15:00** Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini di legge.

All' appello risultano:

SATTA MARIO	P	PIREDDA SALVATORE	P
LAMPIS ANTIOCO	P	LIGAS OTTAVIO	P
PAZZOLA MARIA ANTONIETTA	P	COSSU MELANIA	P
PORRU SALVATORE	P	PASCHINO MATTEUCCIA	P
CANU ANTONIO	P	NONNA FRANCESCA	P
SASSU NICOLA	P	DESINI ROBERTO	A
CORNALIS ELENA	P		
MANNU GIOVANNINO	P		
SATTA MARIO TONIO	P		
PIANA ANTONELLA	P		
LADINETTI MARIA	P		

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 1

Il Presidente LAMPIS ANTIOCO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale SPISSU FRANCESCA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTA la legge di Stabilità anno 2016 (Legge n. 208/2015) che apporta le seguenti modifiche in materia di TASI di seguito elencate:

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – *comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): "c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»*;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati": *"21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."*;

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma *"28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."*;

e) commi 54: riduzione del 25% della TASI per gli immobili a canone concordato: *54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento»*.

VISTA la legge di stabilità anno 2017 (pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016) che riconferma la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, delle aliquote e delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI);

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, "Proroga e definizione di termini", il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2017), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che:

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI;

il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

VISTA la bozza del bilancio di previsione 2017, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;

CONSIDERATO che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune la TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale IUC, successivamente modificato con delibera di Consiglio n. 31 del 29/05/2015;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, e dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento delle Entrate dell'Ente;

UDITI i vari interventi di seguito riportati:

L'assessora Ladinetti espone la norma e in particolare il divieto di aumento delle aliquote che anche per il corrente anno è pari a zero .

La consigliera Cossu chiede con quali risorse si garantiscono i servizi indivisibili, poichè la Tasi non viene applicata, e considerato che non abbiamo la bozza di bilancio.

Il consigliere Porru precisa quanto riportato nel dispositivo della delibera in cui si elimina la Tasi per la prima casa e come ribadito dalla legge di stabilità 2017 che vieta di incrementare le aliquote. Sempre la proposta di delibera richiama la bozza di bilancio in cui vengono garantiti gli equilibri e in cui si garantisce la copertura dei servizi indivisibili. Non avendo la disponibilità della bozza di bilancio e non è possibile esprimere una valutazione e un parere compiuto. Fermo restando che saremmo stati a favore perchè non si aggrava l'imposizione al cittadino. Chiedo anche per questo punto all'ordine del giorno di approvare gli allegati congiuntamente al bilancio e di annullare la proposta perchè non può essere dato alcun giudizio.

Il presidente invita alle dichiarazioni di voto :

La Consigliera Cossu fa dichiarazione di astensione perchè si basa su una bozza di bilancio che non si conosce e non risulta chiaro come si coprono i costi dei servizi indivisibili.

Il consigliere Porru evidenzia che ci si lamenta che enti diversi vengono a fare controlli, ma questo accade perchè nella seduta pubblica si dicono delle cose che tutti ascoltano. Sarebbe saggio che la maggioranza si fermi ad ascoltare e a riflettere sulle cose segnalate. Vi chiediamo di annullare la delibera e di riportarla nel prossimo consiglio e di dare maggiore apertura al contributo dei consiglieri.

L'assessore Satta chiarisce che il legislatore istituì la TASI per garantire i cosiddetti servizi indivisibili ai cittadini, lasciando alle singole amministrazioni la facoltà entro certi parametri di applicarla. Il Comune di Sennori ha fatto la scelta da qualche anno di non gravare sui cittadini provvedendo a garantire i servizi con i fondi complessivi di bilancio. Non capisco su cosa oggi ci si debba esprimere posto che l'impatto dell'imposta nel nostro bilancio è pari a zero. Entra zero ed esce zero. Si sta discutendo del nulla.

Il consigliere Porru lascia l'aula per la votazione

Il presidente passa alla votazione;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Cossu, Paschino, Canu e Nonna), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire che, per l'annualità 2017, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile;
2. Di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Cossu, Paschino, Canu e Nonna), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio video, depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il portale istituzionale dell'Ente e custodita presso il server della Società CEDAT 85.

Parere Favorevole

In ordine alla sola regolarità tecnica.
(art. 49, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile

F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

13/02/2017

Parere Favorevole

In ordine alla sola regolarità contabile.
(art. 49, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

13/02/2017

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente

F.to Lampis Antioco

Il Segretario Generale

F.to Spissu Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Reg. N. 317.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

Sennori, 16/03/2017

Il Messo Comunale

F.to Brau Gian Franco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000

Sennori, 23/02/2017

Il Messo Comunale

F.to Brau Gian Franco

Il Segretario Generale

F.to Spissu Francesca

COMUNE DI SENNORI

PROVINCIA DI SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 01/2017 Data 13/02/2017	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale aventi ad oggetto: <i>Approvazione aliquote IMU, - TASI per l'anno 2017.</i>
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2017, il giorno 13, del mese di febbraio, alle ore 13.00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2017;

Viste la proposte di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2016, comunicata in data 13/02/2017;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000, dai competenti Responsabili;

Vista la documentazione allegata acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) alla data odierna;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto

Sassari, 13 febbraio 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Nicola Navarre

